



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

PROTOCOLLO 11524

IL SINDACO

Ord 105

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 17/05/2020 con la quale a far data dal 21 maggio 2020, con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, è stata consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 alla predetta ordinanza;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.49 del 20/05/2020 con la quale è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell'art.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 22/05/2020 con la quale a decorrere dal 23 maggio è stata consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari, con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato come n.1 alla predetta ordinanza;

Rilevato che nella stessa ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 22/05/2020 è stabilito che è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso con decorrenza dalla adozione di specifici Piani Comunali da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo *Spiagge libere* del medesimo Protocollo di sicurezza allegato n.1 alla ordinanza, secondo le condizioni e modalità che saranno previste nei piani medesimi;

VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 il quale attribuisce al Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti in qualità di autorità sanitaria locale;

ORDINA

1. A tutti i titolari di esercizi del settore della ristorazione di garantire la puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Protocollo di

sicurezza anti diffusione SARS COV2, documento allegato n.3 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 17/05/2020;

2. Agli esercizi di cui al punto 1 della presente ordinanza è fatto obbligo di trasmettere all'ufficio SUAP di questo Ente, entro le ore 12.00 del 29.5.2020, idonea planimetria del locale con indicazione dei tavoli che si intende collocare nel rispetto delle norme di distanziamento di cui al predetto Protocollo di Sicurezza. Tale planimetria dovrà essere scrupolosamente osservata nell'allestimento del locale ed esibita a richiesta da parte degli organi preposti al controllo;
3. A tutti i titolari di attività ricreative di balneazione su arenili in concessione di garantire la puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel Protocollo di sicurezza anti diffusione SARS COV2, documento allegato n. 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 22/05/2020;
4. Agli esercizi di cui al punto 3 della presente ordinanza è fatto obbligo di trasmettere all'ufficio SUAP di questo Ente, entro le ore 12.00 del 29.5.2020, idonea planimetria dell'area in concessione, con indicazione degli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) che si intende collocare nel rispetto delle norme di distanziamento di cui al predetto Protocollo di Sicurezza. Tale planimetria dovrà essere scrupolosamente osservata nell'allestimento dell'area in concessione ed esibita a richiesta da parte degli organi preposti al controllo;
5. Nelle more della adozione di specifici piani comunali per la fruizione delle spiagge libere, le stesse sono interdette all'accesso da parte degli utenti a decorrere dalla data odierna e fino alla adozione dei predetti piani;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Di trasmettere la presente ordinanza alla Capitaneria di Porto Ufficio Locamare di Massa Lubrense, alla Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Sorrento e alla Tenenza Guardia di Finanza di Massa Lubrense.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario entro 120 gg al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense 27/05/2020



II SINDACO

Geom. Lorenzo Balducelli